



## **FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

### **REGOLAMENTO ATTUATIVO**

### **DEL TESSERAMENTO DIRETTO INDOOR ROWING**

(Disciplina sperimentale transitoria)

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, in via sperimentale e transitoria, il tesseramento diretto alla Federazione Italiana Canottaggio (FIC) delle persone fisiche praticanti la disciplina dell'Indoor Rowing.
2. La disciplina è adottata:
  - a) in attuazione della deliberazione del Consiglio Federale n. 77/2026;
  - b) nelle more della revisione organica delle Carte Federali;
  - c) con finalità di promozione, diffusione e sviluppo dell'Indoor Rowing.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Il tesseramento diretto Indoor Rowing è finalizzato a:
  - a) favorire l'accesso alla pratica federale dell'Indoor Rowing;
  - b) ampliare la base dei praticanti federali;
  - c) incentivare la partecipazione ad eventi e attività federali;
  - d) favorire l'avvicinamento alle ASD/SSD affiliate o aggregate;
  - e) promuovere la diffusione della disciplina sul territorio nazionale;
  - f) sviluppare attività promozionali, formative, scolastiche, universitarie, amatoriali ed inclusive.

## Art. 3

### Categoria di tesseramento

1. È istituita la categoria federale denominata:  
**“Tesserato Diretto Indoor Rowing FIC”**.
- 1.1 il tesseramento diretto è riservato alle persone fisiche che intendano partecipare alle attività federali di Indoor Rowing senza essere tesserate per il tramite di ASD o SSD affiliate e/o aggregate alla FIC, sia in qualità di atleti e atlete praticanti l'Indoor Rowing, sia al fine di accedere ai percorsi di formazione federale per il conseguimento della qualifica di istruttore di Indoor Rowing ovvero, qualora già in possesso della relativa qualifica, partecipare alle attività formative e di aggiornamento previste dalla Federazione (trovano applicazione le norme di cui all'art. 15-bis dello statuto federale e art. 22 comma 5).
- 1.2 resta altresì salva la facoltà del Consiglio Federale di istituire una specifica forma di tesseramento diretto per i giudici di gara da abilitare esclusivamente all'Indoor Rowing, qualora tale figura venga attivata nell'ambito dell'organizzazione federale, definendone con apposita deliberazione requisiti, modalità e condizioni di accesso.
- 1.3 la forma di tesseramento diretto è finalizzata alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo della disciplina dell'Indoor Rowing, favorendo la partecipazione alle attività federali delle persone interessate ad avvicinarsi a tale disciplina e a praticarla in qualità di atleta, nonché l'accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento previsti dalla Federazione per i tecnici e per le eventuali ulteriori figure federali individuate dal Consiglio Federale.
2. Possono ottenere il tesseramento diretto: a) cittadini italiani; b) cittadini stranieri in possesso di codice fiscale italiano, anche provvisorio/temporaneo; c) soggetti di età non inferiore ai 6 anni;
3. Qualora l'atleta sia minorenne il tesseramento è sottoscritto dai genitori oppure dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. Qualora l'atleta, alla data della richiesta di tesseramento, abbia compiuto 14 anni deve prestare il proprio assenso personale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per le attività sportive. In tal caso il tesseramento è sottoscritto dall'atleta e dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'esercente la responsabilità genitoriale dichiara di agire nell'esercizio della responsabilità genitoriale e di aver acquisito il consenso dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, ove necessario.

## **Art. 4**

### **Natura del tesseramento**

1. Il tesseramento diretto:

- a) non attribuisce diritto di voto;
- b) non attribuisce rappresentanza assembleare;
- c) non consente l'elettorato attivo o passivo;
- d) non costituisce vincolo sportivo;
- e) non sostituisce l'appartenenza ad ASD/SSD affiliate o aggregate.

2. I tesserati diretti sono soggetti:

- a) allo Statuto federale;
- b) ai regolamenti federali;
- c) alla giustizia sportiva;
- d) alle disposizioni CONI e dell'ordinamento sportivo.

## **Art. 5**

### **Modalità di tesseramento**

1. Il tesseramento avviene mediante procedura telematica predisposta dalla Federazione.

2. Il richiedente deve:

- a) compilare il modulo federale;
- b) accettare Statuto e regolamenti;
- c) autorizzare il trattamento dei dati personali;
- d) produrre la documentazione sanitaria richiesta (promozionale o agonista, vedi circolare);
- e) versare la quota annuale prevista (vedi circolare).

3. Il tesseramento ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno sportivo.

## **Art. 6**

### **Quote di tesseramento**

1. Le quote annuali di tesseramento sono determinate dal Consiglio Federale e rese note con circolare

## **Art. 7**

### **Attività consentite**

1. I tesserati diretti possono partecipare:
  - a) ad eventi promozionali federali;
  - b) a competizioni Indoor Rowing autorizzate dalla Federazione;
  - c) a circuiti federali;
  - d) ad attività didattiche, formative e divulgative;
  - e) ad attività scolastiche e universitarie riconosciute;
  - f) ad eventi online riconosciuti e organizzati dalla Federazione o da enti sportivi affiliati/aggregati alla stessa, previa autorizzazione.
2. La partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali resta subordinata ai requisiti tecnici e sanitari di idoneità previsti dalle norme di legge e dai regolamenti federali.

## **Art. 8**

### **Categorie sportive e ranking**

1. La Federazione può istituire:
  - a) *ranking* nazionali;
  - b) classifiche promozionali;
  - c) circuiti federali Indoor Rowing;
  - d) *challenge* territoriali o nazionali;
  - e) campionati promozionali.
2. Le categorie possono essere articolate:
  - a) per fascia di età;
  - b) per livello tecnico;

- c) per categoria amatoriale, promozionale o agonistica;
  - d) per tipologia di evento.
3. I criteri tecnici di attribuzione dei punteggi e di formazione delle classifiche sono stabiliti con apposita normativa federale.

## **Art. 9**

### **Eventi e manifestazioni**

1. Gli eventi validi ai fini federali devono essere:
  - a) organizzati dalla Federazione;
  - b) organizzati da ASD/SSD affiliate o aggregate previa autorizzazione FIC;
  - c) organizzati da soggetti convenzionati previa autorizzazione FIC.
2. La Federazione può riconoscere:
  - a) eventi in presenza;
  - b) eventi virtuali;
  - c) eventi ibridi;
  - d) gare online certificate;
  - e) *challenge* promozionali;
  - f) manifestazioni scolastiche e universitarie.
3. Le modalità tecniche di validazione delle prestazioni sono disciplinate da appositi regolamenti tecnici.

## **Art. 10**

### **Tutela sanitaria**

1. I tesserati diretti indoor rowing, ai sensi dell'art. 7 Regolamento Sanitario federale, *“sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela sanitaria delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità”*.
2. La tipologia di certificazione medica richiesta è determinata:
  - a) dalla natura agonistica o non agonistica dell'attività;
  - b) dalle disposizioni federali e regolamenti di riferimento

## **Art. 11**

### **Copertura assicurativa**

1. I tesserati diretti, all'esito della procedura di tesseramento, beneficiano della copertura assicurativa federale prevista per la categoria di appartenenza (vedi "Convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della federazione italiana canottaggio dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate ed aggregate e dei suoi tesserati")

## **Art. 12**

### **Rapporti con ASD/SSD affiliate e aggregate**

1. Il tesseramento diretto ha finalità esclusivamente promozionali e di sviluppo.
2. La Federazione favorisce il progressivo inserimento dei tesserati diretti presso ASD/SSD affiliate o aggregate mediante conversione dei tesserati diretti in tesserati societari.

## **Art. 13**

### **Monitoraggio della sperimentazione**

1. La disciplina del tesseramento diretto Indoor Rowing ha carattere sperimentale.
2. Il Consiglio Federale si riserva di procedere ad una analisi complessiva dei risultati derivanti dall'applicazione della presente normativa con tempistica ritenuta adeguata.
3. L'analisi dovrà riguardare in particolare:
  - a) numero dei tesserati acquisiti;
  - b) distribuzione territoriale;
  - c) partecipazione ad eventi federali;
  - d) impatto sulla promozione dell'Indoor Rowing;
  - e) eventuale incremento delle ASD/SSD aggregate o affiliate;
  - f) sostenibilità organizzativa ed economica;
  - g) efficacia del sistema assicurativo e sanitario;
  - h) eventuali criticità regolamentari emerse.

4. All'esito della valutazione il Consiglio Federale potrà:
  - a) confermare il modello;
  - b) modificarlo;
  - c) proporne il recepimento definitivo nelle Carte Federali;
  - d) disporne la cessazione.

#### **Art. 14**

#### **Norme finali**

1. Il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, può emanare circolari e disposizioni interpretative o attuative del presente Regolamento.

Fanno altresì da guida lo Statuto federale, il Regolamento Organico, il Regolamento Indoor Rowing FIC, il Regolamento Sanitario FIC.